

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 2616**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALAMANDREI, ROSSI PAOLO, MONDOLFO, ARIOSTO, CORNIA,  
BELLIARDI, CAVINATO***Annunziata il 25 marzo 1952*

## Disciplina delle affissioni dei manifesti elettorali

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'intento che ci ha mosso a presentare la seguente proposta di legge, che mira a limitare e a disciplinare l'uso delle affissioni nella propaganda elettorale, non ha bisogno di lunga illustrazione: esso è fortemente sentito dall'opinione pubblica, la quale, in occasione di ogni campagna elettorale politica o amministrativa, rimane offesa e disgustata dallo scandaloso spreco di carta stampata con cui i partiti più potenti riescono a soffocare, sotto l'invadenza dei loro manifesti, la voce dei partiti minori, e ad imporre per qualche settimana al pubblico lo spettacolo non gradevole di una generale deturpazione carnevalesca delle strade e delle piazze, dalla quale non si salvano neanche gli edifici artistici delle nostre città monumentali.

La disciplina della pubblicità elettorale è stata da tempo regolata nella legislazione di diversi stati democratici, che seguono a tale scopo svariati sistemi. In alcune leggi, come in quelle vigenti in Inghilterra, si è fissato un limite di spese elettorali non superabili per ciascuna lista o per ciascun candidato, in modo che la limitazione della spesa complessiva funziona naturalmente anche come disciplina della stampa pubblicitaria, il cui costo deve necessariamente rientrare in quella spesa. In altre leggi, come in quelle vigenti

in Francia, si è direttamente fissata, con precise modalità tecniche, la quantità di carta che ciascuna lista o ciascun candidato può ottenere in assegnazione dallo Stato per la propria propaganda, ed è stata vietata l'affissione di manifesti elettorali fuori di appositi spazi o tabelle, a ciò appositamente destinati.

Ambedue questi sistemi presuppongono disposizioni di ordine più generale, che non si trovano nella legge italiana e che non si potrebbero introdurre da noi senza riforme di carattere più vasto e tali da eccedere i limitati scopi della presente proposta: il sistema inglese infatti presuppone la esistenza di un generale e rigoroso controllo sulle spese elettorali di ciascun partito e di ciascun candidato, che da noi, quantunque auspicabile, non esiste per ora; come non esiste da noi contingentamento della carta che è presupposto del sistema francese. Non rimaneva dunque, per cercar di disciplinare anche in Italia l'uso dei manifesti elettorali, altro sistema che quello (in parte tratto dalle leggi francesi) di vietare l'affissione dei manifesti elettorali, di qualsiasi forma o natura, fuori degli appositi spazi a ciò destinati dalle autorità comunali, entro i quali dovranno essere prestabilite per ogni lista speciali porzioni incorniciate uguali,

in modo che i manifesti elettorali a favore di ciascuna lista siano affissi solo in quella porzione, le cui dimensioni verranno necessariamente a segnare anche il limite massimo del formato che i manifesti elettorali potranno avere.

Con queste limitazioni si raggiungeranno vantaggi di tre ordini: di ordine politico, di ordine economico, di ordine artistico.

Sotto l'aspetto politico, la dissennata prodigalità con cui certi partiti profondono centinaia di milioni nella battaglia dei manifesti elettorali, con uno spreco che in tutta Italia assomma certo a molti miliardi per ogni campagna elettorale è un'offesa alla uguaglianza dei partiti e alla libertà di espressione del pensiero, che, per essere effettiva, dev'essere uguale libertà per tutti i partiti. La disuguaglianza schiacciante che nella lotta elettorale si rivela tra i grandi partiti forniti di mezzi finanziari sconfinati, e di cui non è nota la provenienza, e i piccoli partiti che per sostenere le spese elettorali possono contare soltanto sullo spirito di sacrificio dei loro gregari, è in realtà una offesa alla parità democratica dei partiti e alla lealtà della lotta elettorale. Affinché tale pratica e tale lealtà fossero rispettate occorrerebbe che ogni partito potesse esporre il proprio programma agli elettori in condizioni di parità anche economica e tipografica con tutti gli altri, in modo che l'elettore fosse messo in grado di paragonare serenamente i vari programmi e di scegliere tra essi in ragione del loro contenuto e non della ricchezza della loro propaganda; ma sotto la dilagante inondazione della pubblicità elettorale dei partiti più forti la voce dei partiti minori rimane materialmente sommersa, ed anche se qualche superstite manifesto dei piccoli partiti resta visibile in mezzo alla marea della propaganda di massa, la prepotente invadenza di questa propaganda non è fatta per parlare alla ragione, ma soltanto per togliere all'elettore, stordito da quella specie di suggestione irrazionale ed ossessiva a cui mirano certi metodi di propaganda totalitaria, ogni possibilità di meditato raffronto, quale sarebbe offerta dalla espressione contemporanea e ravvicinata delle varie liste e dei rispettivi programmi, tutti dello stesso formato, affissi l'uno accanto all'altro sulle porzioni ad essi riservate di un unico spazio pubblicitario.

Come questa disciplina sia imposta anche da considerazioni economiche non c'è bisogno di illustrare. In un momento di crisi come quello che il nostro Paese attraversa, la insensibilità con la quale certi partiti gareggiano nel profondere in carta elettorale decine di miliardi che potrebbero essere utilmente impiegati in urgenti opere di assistenza sociale, è una violenta offesa alla miseria e uno dei sintomi più allarmanti della degenerazione del costume politico che minaccia la nostra democrazia parlamentare. Si può aggiungere che se per deficienza di cellulosa la carta venisse a scarseggiare, non sarebbe plausibile disperdere in propaganda effimera la carta indispensabile per la stampa di cultura e di informazione.

E non parliamo del senso artistico ed estetico: il quale non si rassegna ad accettare che in ogni periodo elettorale, con una specie di vacanza generale del buon gusto e della decenza, la bellezza e il decoro delle nostre città e del nostro paesaggio siano goffamente mascherati sotto una generale incrostazione cartacea.

I presentatori della proposta, tra i vari possibili sistemi per disciplinare l'affissione dei manifesti elettorali, hanno scelto il più semplice: quello di permetterne l'affissione soltanto in luoghi e spazi a ciò destinati a cura di ciascun Comune, in modo che ogni partito e ogni lista abbia a disposizione una porzione uguale ad esso riservata, col divieto d'invadere le porzioni riservate agli altri partiti, ma insieme colla sicurezza di potersi servire in maniera esclusiva della porzione di spazio riservata alla sua propaganda.

Il problema più delicato è quello di rendere effettiva l'attuazione del sistema adottato: a questo scopo mirano le sanzioni contro i trasgressori stabilite negli articoli da 4 a 7, mentre le disposizioni contenute nell'articolo 3 hanno lo scopo di individuare i responsabili delle trasgressioni e le maliziose manovre che potrebbero esser tentate per far apparire trasgressori i partiti concorrenti.

Non è, questa che qui si propone, una grande riforma; né i proponenti si nascondono le imperfezioni pratiche di questo sistema. Ma confidano che la Camera vorrà accogliere con benevola comprensione questa proposta, considerandola come una affermazione di principio e come un primo passo per ulteriori ed auspicabili più radicali perfezionamenti del nostro costume elettorale.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Dal giorno in cui scade il termine delle liste di candidati alle elezioni politiche o amministrative fino al giorno delle elezioni è vietato affiggere manifesti elettorali fuori degli appositi spazi e delle porzioni riservate di essi, di cui all'articolo 2.

### ART. 2.

In ogni comune il Consiglio comunale, entro i cinque giorni successivi alla data di presentazione delle candidature stabilisce, o nei luoghi già destinati ad affissione di pubblicità o in luoghi appositamente designati per il periodo elettorale, speciali spazi destinati esclusivamente all'affissione della pubblicità elettorale, divisi in tante porzioni incorniciate uguali quanti sono le liste concorrenti presentate a norma di legge. Ciascuna porzione dovrà essere contrassegnata colla indicazione della lista alla quale quella porzione è riservata.

Gli spazi non potranno superare il numero di cinque nei comuni con meno di 500 elettori, il numero di 10 negli altri. Tuttavia, nei comuni con oltre 3.000 elettori, per ogni 2.000 elettori o frazione di 2.000 sarà aggiunto un altro spazio.

Accanto a ciascuna sezione elettorale verranno riservati altri spazi, il cui numero non va computato fra quelli di cui al comma precedente.

### ART. 3.

I manifesti elettorali di ciascuna lista che devono contenere le indicazioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, non possono essere stampati se non su ordinazione di un candidato della lista stessa, sottoscritta con firma autentica e con il visto del presidente della Commissione elettorale competente. Lo stesso vale per qualsiasi altra forma di pubblicità elettorale.

### ART. 4.

Chiunque dia incarico a un tipografo di stampare manifesti elettorali o fogli di pubblicità elettorale privi dei requisiti di cui al precedente articolo, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Le pene sono aumentate di un terzo se chi ha dato tale incarico è rappresentante o

comunque agisce nell'interesse di un partito, gruppo, associazione, movimento politico, ovvero è impiegato di uno dei tali enti, ovvero presta anche occasionalmente la sua opera a favore di uno dei detti enti, ovvero è candidato in una delle liste concorrenti alle elezioni.

Le pene sono triplicate se una delle persone indicate nel comma precedente dia incarico di stampare manifesti di propaganda elettorale a favore di liste diverse da quella nella quale è candidato colui che ha dato l'ordine; ovvero a favore di liste direttamente o indirettamente collegate ad un partito, gruppo, associazione, movimento politico diverso da quello cui appartiene colui che ha dato l'ordine; ovvero a favore di partiti, gruppi, associazioni, movimenti politici diversi da quello cui appartiene colui che ha dato l'ordine.

ART. 5.

Lo stampatore il quale accetti ordinazioni e stampi manifesti elettorali e fogli di pubblicità elettorale di qualsiasi forma privi delle indicazioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, oppure senza osservare le norme di cui al precedente articolo 3, è punito con la reclusione fino a un anno, e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

ART. 6.

Chiunque affigga manifesti elettorali privi delle indicazioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, oppure fuori degli spazi o delle porzioni riservate alla relativa lista, di cui alla presente legge, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

ART. 7.

Per i reati previsti e puniti dalla presente legge si applicano l'articolo 93 del decreto presidenziale 5 aprile 1951, n. 203, e l'articolo 95 dello stesso decreto ad eccezione del terzo comma.

Il giudice deve ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

ART. 8.

Qualunque disposizione contraria alla presente legge è abrogata; le disposizioni contenute nella presente legge sostituiscono nella materia quelle contenute nella legge 8 febbraio 1948, n. 47.